



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1521/2026

Determ. n. 1350 del 06/10/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE COMPETITIVA CICLISTICA DENOMINATA "6° MEMORIAL CAV. FRANCESCO E ALBERTINA FACCINI" PREVISTA IL GIORNO 17/10/2026, ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' ASD PEDALE ARQUATESE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 9 del 29 aprile 2026, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità, programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

CONSIDERATO che, sulla scorta del provvedimento sopra indicato, allo scrivente sono assegnate, fra le altre, le competenze in materia di rilascio di autorizzazioni e nulla osta per lo svolgimento di gare motoristiche e di altre manifestazioni interessanti strade pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e in particolare l'art. 9 (competizioni sportive su strada);

VISTA la Legge 1° agosto 2002 n. 168 (Conversione in legge del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale);

RILEVATO che la citata Legge 1° agosto 2002 n. 168 ha comportato l'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 9 del Nuovo Codice della Strada, previste dal D.Lgs. 15 gennaio 2022, n. 9, relativamente al trasferimento di competenze autorizzative dalle Prefetture alle Regioni, in materia di competizioni sportive su strade che interessano i territori di più Comuni;

VISTA la L.R. n. 36 del 19 dicembre 2002 (Modifica dell'articolo. 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada), con la quale sono state attribuite alle Province della Regione Emilia-Romagna le competenze in materia di autorizzazione allo svolgimento delle

competizioni sportive su strada (articolo 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada) nel caso vengano svolte su strade che interessano i territori di più Comuni, e con la quale, inoltre, nel caso di manifestazioni a carattere interregionale, la competenza al rilascio del provvedimento di autorizzazione viene attribuita alla prima Provincia territorialmente interessata dalla manifestazione medesima;

VISTA l'istanza di autorizzazione presentata dal Sig. Antonio Sozzi, in qualità di Legale Rappresentante della società ASD Pedale Arquatese, con sede in Castell'Arquato (PC) Piazza Europa n. 4, acquisita in data 14/09/2026 prot. n. 24200, per lo svolgimento della competizione sportiva denominata **"6° MEMORIAL CAV. FRANCESCO E ALBERTINA FACCINI"** prevista il giorno **17 ottobre 2026**;

ESAMINATO il percorso di gara e atteso che le competizioni si svolgeranno con partenza in Loc. Sant'Antonio di Castell'Arquato (PC), alle ore 14:30, e arrivo partenza in Loc. Sant'Antonio di Castell'Arquato (PC) alle ore 16:48 circa (orario previsto dell'ultimo concorrente) del giorno 17/10/2026;

VISTO l'itinerario del percorso, da ripetersi più volte, come di seguito specificato:

Sant'Antonio di Castell'Arquato, SP 6BIS CASTELL'ARQUATO, Vigolo Marchese, Chiavenna Rocchetta, SP 47 ANTOGNANO, Lugagnano Val d'Arda, SP 4 BARDI, SP 6BIS CASTELL'ARQUATO, Sant'Antonio di Castell'Arquato;

CONSIDERATO che il Soggetto Organizzatore ha:

- chiesto la **sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dalla manifestazione nel tratto compreso tra il cartello "INIZIO CORSA" e quello di "FINE CORSA"**;
- dichiarato che il numero dei partecipanti previsto alla manifestazione in esame sarà *inferiore a n. 200* e che la durata della sospensione della circolazione stradale, al passaggio della gara, è *inferiore a 15 minuti*;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada, Allegato 1 alla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019, gli organizzatori dovranno provvedere all'impiego di veicoli di supporto, della segnaletica, dei mezzi di protezione e degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva come disciplinato dagli artt. 7, 7bis e 7ter, lungo tutto il percorso della manifestazione;

VISTA la polizza di assicurazione (affiliata al comitato ACSI) n. RCM24012, rilasciata da AMTRUST S.p.A., valida fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 990 del 24/12/1969 e s.m.i., e per la responsabilità degli organizzatori per danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose e per gli infortuni dei partecipanti;

CONSIDERATO che il soggetto organizzatore, con specifica dichiarazione riportata nell'istanza sopra richiamata, ha attestato quanto di seguito riportato:

- di aver esaminato le condizioni dei tratti stradali interessati dalla manifestazione e di giudicarle idonee al suo svolgimento;
- di sollevare la Provincia di Piacenza e gli altri Enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dall'utilizzo delle medesime per la manifestazione in oggetto;
- di provvedere, a propria cura e spese, alla collocazione di tutta la segnaletica di preavviso, di obbligo e di informazione all'utenza, o, comunque, necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dell'utenza stradale;
- di provvedere ai servizi di assistenza sanitaria e di primo soccorso per i partecipanti e per il pubblico;

VISTA la richiesta di parere alla manifestazione inviata da questa Amministrazione in data 17/09/2026 prot. n. 24557 ai Comuni di Castell'Arquato e Lugagnano Val d'Arda, al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario;

VISTO il parere, con le prescrizioni ivi indicate, allo svolgimento della competizione in oggetto, rilasciato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 285/92, dal Comune di Lugagnano Val d'Arda in data 07/10/2025 prot. n. 24955, allegato al presente atto;

DATO ATTO che, poiché il parere del Comune di Castell'Arquato non è pervenuto a questo Servizio entro i 15 giorni dalla data della relativa richiesta, si considerano acquisiti in senso favorevole le valutazioni allo svolgimento della manifestazione in esame;

CONSIDERATO che il Servizio scrivente, sulla scorta dell'istruttoria tecnica (depositata agli atti), ritiene che la richiesta in argomento sia accoglibile, subordinatamente al rispetto delle condizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285);

DATO ATTO che non comportando, il presente provvedimento, impegno di spesa né riduzione di entrata, non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- i vigenti Regolamenti provinciali;

DISPONE,

per quanto indicato in narrativa,

1. di autorizzare lo svolgimento della competizione sportiva denominata **"6° MEMORIAL CAV. FRANCESCO E ALBERTINA FACCINI"** del giorno 17 ottobre 2026, secondo il percorso e i nuovi tempi di cui all'istanza allegata e nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti proprietari delle strade e dai Comuni interessati, limitatamente ai soli tratti di strade pubbliche

2. di stabilire, inoltre, le seguenti condizioni:

- gli organizzatori immediatamente prima dello svolgimento della manifestazione, dovranno accertare la reale situazione delle strade su cui è prevista al fine di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la loro piena idoneità a tale specifico utilizzo, adottando, qualora da essi ritenuto necessario, tutte le misure opportune per garantire il sicuro e regolare svolgimento della medesima;
- gli organizzatori dovranno assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di attuazione dell'eventuale provvedimento prefettizio di sospensione temporanea della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, ed inoltre, ogni accesso dovrà essere delimitato, segnalato e presidiato da personale dell'organizzazione;
- gli organizzatori dovranno acquisire il provvedimento di sospensione delle strade urbane di competenza dei Comuni interessati e rispettarne le relative prescrizioni;
- gli organizzatori dovranno assicurare la scorta tecnica alla manifestazione, effettuata da persone munite di apposita abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 6bis e seguenti, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- gli organizzatori dovranno provvedere all'impiego di veicoli di supporto, della segnaletica, dei mezzi di protezione e degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva, come disposto dal Disciplinare per le scorte tecniche, Allegato 1 alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019, agli artt. 7, 7bis e 7ter, lungo tutto il percorso della manifestazione;
- gli organizzatori dovranno attuare idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- gli organizzatori dovranno dare la massima pubblicità in merito alle tempistiche e alle modalità di svolgimento della manifestazione al fine di comunicarle all'utenza attraverso i mezzi d'informazione, ovvero attraverso altre efficaci forme di pubblicità;
- gli organizzatori dovranno informare adeguatamente i residenti interessati dalla manifestazione in merito ai tempi di sospensione temporanea della circolazione e della possibilità di sospendere la gara in caso di necessità;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con elevata densità di traffico, dovrà essere dato preavviso di almeno ventiquattro ore alle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, se la manifestazione interessa tratti di strada lungo i quali vengono esercite le relative linee;

- gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- gli organizzatori dovranno assicurare che non siano arrecati danni alle strade e all'ambiente, e, comunque, che sia ripristinata puntualmente e tempestivamente la situazione preesistente allo svolgimento della manifestazione;
- la sospensione temporanea della circolazione lungo le strade provinciali interessate dalla manifestazione dovrà essere adeguatamente presegnalata, al fine di evitare inconvenienti agli utenti della strada;
- gli organizzatori dovranno, prima dell'inizio della gara, fornire compiuta informazione ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i partecipanti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, nonché dell'eventuale presenza di manufatti ubicati sulla carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi, cordolature, ecc.), ovvero di altri elementi o circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione in merito alle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per prevenire ed evitare danni;
- gli organizzatori dovranno provvedere ad assicurare idonei servizi di assistenza sanitaria e di primo soccorso per i partecipanti e per il pubblico;
- di dare atto che il soggetto organizzatore, con specifica dichiarazione riportata nell'istanza sopra richiamata, ha attestato di avere esaminato le condizioni dei tratti stradali interessati dalla manifestazione e di giudicarle idonee al suo svolgimento;
- di dare atto che il soggetto organizzatore, con specifica dichiarazione riportata nell'istanza sopra richiamata, ha attestato di sollevare la Provincia di Piacenza e gli altri Enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dall'utilizzo delle medesime per la manifestazione in oggetto;
- gli organizzatori dovranno provvedere, a propria cura e spese, alla collocazione di tutta la segnaletica di preavviso, di obbligo e di informazione all'utenza, o, comunque, necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dell'utenza stradale;
- qualora si verifichino condizioni di pericolo per i concorrenti, per l'eventuale seguito e per il pubblico, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra necessità, gli organizzatori dovranno interrompere o sospendere la manifestazione;
- di osservare quanto stabilito dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

3. l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'emanazione, da parte delle Prefetture e dei Sindaci dei Comuni interessati dalla manifestazione, di apposite ordinanze di sospensione temporanea della circolazione, ai sensi di quanto previsto dagli art. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, nonché dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019, concernente l'Allegato 1 Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni, (destinato alle Prefetture) in esito a quanto richiesto dal Soggetto Organizzatore;

4. di dare atto che, in ogni caso, è di competenza dei Questori delle province interessate, impartire agli Organi preposti le disposizioni che riterranno opportune ai fini della tutela della sicurezza pubblica;

5. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

6. di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

pb

**Sottoscritta dal Dirigente
(REGGI ANDREA)
con firma digitale**



Comune di Lugagnano Val d'Arda

Provincia di Piacenza

Via Bersani, 27 – 29018 Lugagnano Val d'Arda (PC) – tel.0523/802449 – fax.0523/801008

e-mail: protocollo@comune.lugagnano.pc.it

Prot. n° 6789

Lugagnano Val d'Arda li 22/09/2026

Alla Cortese attenzione di
A.S.D. PEDALE ARQUATESE

autocarrozzeriaavallnure@pec.it

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it

PROVINCIA DI PIACENZA

provpc@cert.provincia.pc.it

OGGETTO: Nulla osta – “6° memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini” manifestazione ciclistica agonistica

IL SINDACO

VISTA La richiesta presentata al Prot.: 6080 del 14.08.2026 in merito alla domanda di autorizzazione del Sig. Sozzi Antonio, in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. PEDALE ARQUATESE, con sede in Castell'Arquato Piazza Europa n 4, ad effettuare in data 17.10.2026 la manifestazione sportiva agonistica denominata “6° memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini”.

VISTE la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione allegata;

VISTA la richiesta di parere da parte del Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici della Provincia di Piacenza Prot.: 6619 del 17.09.2026;

SENTITI i pareri degli uffici competenti;

VISTO l'Art. 9 comma1 del Codice della Strada;

RILASCIA

**Per quanto di propria competenza
nulla osta**

Al Sig Sozzi Antonio, in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. PEDALE ARQUATESE, con sede in Castell'Arquato Piazza Europa n 4, ad effettuare in data 17.10.2026 la manifestazione sportiva agonistica denominata “6° memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini”.

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi sul territorio di competenza, a causa o per conseguenza della manifestazione in corso.

IL SINDACO
F.to Antonio Vincini



PROVINCIA DI PIACENZA

Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1350 del 06/10/2026

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE COMPETITIVA CICLISTICA DENOMINATA "6° MEMORIAL CAV. FRANCESCO E ALBERTINA FACCINI" PREVISTA IL GIORNO 17/10/2026, ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' ASD PEDALE ARQUATESE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/10/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SALICE ANDREA)
con firma digitale